

CONVENZIONE

DI ATTUAZIONE DEL "PROGETTO CASINE DELL'ACQUA",

ai sensi del Decreto R.T. n. 22817, del 22.10.2025 "DGRT n.843/2025 - Impegno di spesa a favore dell'Autorità Idrica Toscana per attuazione di incentivazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità mediante la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua"

TRA

Il Comune di COLLE di VAL D'ELSA (Si) - Codice Fiscale e P. IVA 00134520527 - (breviter il Comune) rappresentato dal Sig. in qualità di agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede Comunale, autorizzato alla stipula della presente in forza e per effetto della Deliberazione di Giunta Comunale n.del.....

E

Acquedotto del Fiora Spa (breviter Fiora/Gestore) Codice Fiscale 00304790538, con sede legale in Grosseto - Via Mameli n.10, rappresentato dal dott. arch. Sergio Rossi, non in proprio ma in qualità di Responsabile dell'Unità Operation, in forza e per effetto delle procure ad Esso conferite giusta Procura Speciale, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale di Fiora

E insieme "Le Parti"

PREMESSO CHE

- Fiora è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SII) a far data dal 1.1.2002;
- Il Comune è socio di Fiora e ricade nel territorio della Conferenza Territoriale n.6 "Ombrone" (anche CT6), gestito da Fiora;
- Le Casine dell'Acqua (di seguito breviter "Casine", "Casina" e/o anche "Impianto") sono i punti pubblici di erogazione dell'acqua sul territorio gestito, ad alta qualità: racchiudono sistemi evoluti di purificazione dell'acqua e innovativi sistemi tecnologici di gestione;
- In data 26/11/2020 si è tenuta la riunione della CT6 (in atti), il cui esito è stato comunicato a tutti i Comuni appartenenti alla CT6 e al Fiora, a mezzo pec del febbraio 2021 ad oggetto "Criteri per il cofinanziamento delle case dell'acqua CT6". In essa si riportano i criteri che la Conferenza ha ritenuto di seguire;
- Fiora nel 2021 ha quindi dato impulso e attuato il Progetto Casine dell'Acqua;
- Le Casine sono realizzate con i migliori materiali disponibili sul mercato e le migliori tecnologie innovative, per rispettare l'ambiente e ottimizzare le operazioni di manutenzione, al fine di una migliore gestione ed efficienza dei sistemi, altresì nell'ottica dell'economia circolare, impiegando aziende del territorio per la costruzione e la manutenzione;
- La tecnologia scelta installata all'interno delle Casine consente di monitorare costantemente tutti i parametri di funzionamento e di erogazione; la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata sono sempre sotto controllo;
- Per essere ancora più efficienti e funzionali, le nuove Casine hanno sistemi di pagamento smart che possono essere gestiti da smartphone e/o con oggetti smart contactless per ridurre al minimo il dispendio energetico ed anche il rischio di atti di vandalismo;
- I risultati oggi raggiunti dal detto Progetto sono oggettivamente rilevanti in termini di Sostenibilità e quanto al costante e crescente apprezzamento da parte della collettività, residente e non residente;

Tenuto conto

- Che la LR, n.34/2020 "Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 60/1996" all'art 10, prevede che la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali "fontanelli", l'utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
- Che la Regione Toscana ha assunto la DGRT n. 843 del 23/06/2025 "LR34/2020 - Incentivazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità mediante la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua", ove si stabilisce:

...di dare attuazione a quanto previsto dall'art.10 della LR34/2020 mediante l'incentivazione di punti di approvvigionamento di 'acqua di alta qualità mediante la realizzazione di fontanelli /case dell'acqua;

di incaricare l'Autorità Idrica Toscana, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.69 del 28.12.2011, in quanto l'ente più idoneo a redigere un programma di interventi per la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua nel territorio toscano ad effettuare una ricognizione dei fontanelli/case dell'acqua operativi sul territorio regionale e a predisporre un programma di interventi sulla base dei fabbisogni che tenga conto delle esigenze emerse dal territorio (...)

- che **l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.)** ha effettuato una ricognizione dei fontanelli/case dell'acqua operativi sul territorio regionale e **ha predisposto un programma di interventi** per la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua nel territorio toscano in base alla realizzabilità e alla copertura territoriale di tale servizio proponendo un elenco di progetti a cui assegnare le risorse;
- Che la Regione Toscana con Decreto, numero adozione 22817, del 22.10.2025 (anche "Decreto R.T. 22817/2025")- in atti e al quale si rinvia - ad oggetto: "DGRT n.843/2025 - Impegno di spesa a favore dell' Autorità Idrica Toscana per attuazione di incentivazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità mediante la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua", ... *ha preso atto del detto programma di interventi predisposto, tenendo conto degli Elementi essenziali in materia di ausili finanziari a terzi per l'assegnazione di incentivi per la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua ai sensi della decisione di Giunta Regionale Toscana n. 4 del 7 aprile 2014", di cui all'allegato A della delibera n. 843/2025...*
- Che con il medesimo suddetto Decreto R.T. 22817/2025, la Regione Toscana ha stabilito che la somma da assegnare per la realizzazione degli interventi previsti nel detto Programma, è per complessivi € 700.000,00, da: erogare erogare in favore di A.I.T. secondo le modalità di cui al richiamato Decreto

Dato atto che

- Il Comune è tra quelli di cui all' Elenco degli interventi di cui al suddetto programma;
- Il Comune ha individuato e comunicato al Fiora l'area ove ubicare la Casina;
- L'occupazione di detta area è a titolo gratuito in favore di Fiora;
- Le Casine come sopra acquistate ed installate rimangono di proprietà del Gestore, responsabile della gestione di esse, quanto a manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito del servizio idrico integrato che fornisce;

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito anche “accordo”).

ART. 2 - OGGETTO

Con il presente accordo le Parti regolano i rapporti afferenti all'attuazione del Progetto in premessa, ivi pertanto integralmente richiamato.

AdF fornisce la Casina, da intendere quale apparecchiatura idonea ad erogare acqua, come in premessa, la quale rimane di proprietà del medesimo Fiora.

Fiora installa la Casina **COLLE di VAL D'ELSA (SI), in Via Montanara, Loc. Gracciano**, a ciò formalmente autorizzato dal Comune e a titolo gratuito quanto alla relativa occupazione dell'area (si allega planimetria, ove già disponibile). Fiora assume la manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri e costi a proprio carico.

Rimane escluso quanto afferente ad ogni utenza attivata dal Comune in relazione all' impianto.

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE: IMPEGNI E RESPONSABILITÀ

Le modalità di attuazione, con relativi impegni e responsabilità, vengono regolati come di seguito.

3.1 Obblighi a carico del Comune - Il Comune garantisce che l'area individuata a valle delle verifiche di fattibilità di cui alla premessa, sia libera da vincoli e ad esso in esclusiva disponibilità, per effetto dei dovuti atti a ciò connessi, di cui assume pertanto la relativa responsabilità. In forza e per effetto del presente accordo concede al Fiora l'occupazione a titolo gratuito della medesima, senza nulla a che pretendere a titolo di qualsivoglia onere, per tutto il tempo in cui la Casina rimarrà installata nella predetta area. Per “area” si intende quella di cui alla planimetria allegata, ove già disponibile, con le dovute indicazioni.

Il Comune predispose l'area destinata all'installazione a suo esclusivo onere e spese, per tutto quanto necessario, compreso il basamento e opere in itinere, secondo quanto indicato e prescritto da Fiora. A tal fine Fiora invia al Comune le dette indicazioni e modalità. Rimane a carico del Comune ogni e qualsivoglia procedimento a ciò connesso ed afferente.

Le Casine rimangono di proprietà del Gestore, responsabile della gestione di esse, quanto a manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito delle competenze afferenti al servizio idrico integrato fornito nella Conferenza Territoriale n. 6 “Ombrone”.

Sarà effettuato un sopralluogo in contraddittorio tra le Parti. Rilevata l'idoneità dell'area, Fiora procede ai fini dell'installazione della Casina.

È onere del Comune effettuare quanto necessario ai fini dell'approvvigionamento sia energetico che idrico (ovvero agli allacciamenti), ai sensi dei rispettivi Regolamenti in materia.

Rimane a carico del Comune ogni servizio ambientale, per il quale esonera Fiora.

Rimane altresì a carico del Comune la vigilanza dell'area circostante la Casina e quella di sua pertinenza, comprese le eventuali aree di sosta.

Il Comune assume altresì l'impegno a svolgere l'adeguata vigilanza sull'impianto, segnalando in immediatezza al Fiora ogni evento che possa comportare dei rischi e comunque sempre ogni atto vandalico e/o dannoso per la Casina e per l'acqua erogata.

Il Comune autorizza Fiora ad affiggere comunicati e/o avvisi presso la Casina (es: il Regolamento di utilizzo) oltre logo di AIT e quello della Regione Toscana (rif. cit. Decreto R.T. 22817/2025 “...è *obbligatorio esporre nell’installazione i loghi di Regione Toscana e A.I.T. quali enti sostenitori e finanziatori...*).

Nessun onere viene imputato al Fiora, né ad AIT e a R.T., ai fini delle dette affissioni.

Il Comune manleva Fiora da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi e verso il medesimo Comune, quanto ad eventuali conseguenze derivanti e/o afferenti all'area di ubicazione, alle sue caratteristiche (es: geomorfologiche).

Ognuna delle Parti dichiara di essere dotata di idonea copertura assicurativa per ogni tipo di danno.

I corrispettivi per la fornitura del servizio elettrico e del SII (ai sensi del vigente Regolamento del SII e suo Addendum) rimangono ad esclusivo carico del Comune. Le rispettive utenze vengono pertanto ad esso intestate.

Ognuna delle Parti si obbliga a nominare e comunicare il rispettivo soggetto di riferimento, responsabile dell'attuazione e del monitoraggio di quanto sopra.

3.2. Obblighi a carico di Fiora - Fermo rimanendo quanto previsto agli articoli che precedono, Fiora assume l'impegno ad effettuare ogni sopralluogo necessario ed opportuno, in collaborazione con il Comune.

Fiora, rilevato il rispetto di quanto sopra previsto, effettua quanto di competenza rispetto al programma di interventi di cui alle Premesse, come nella presente normato.

Su richiesta del Comune, Fiora provvede all'attivazione dell'utenza SII intestata al Comune, con posa del relativo misuratore, ai sensi del richiamato Regolamento, con i dovuti oneri e costi a carico del medesimo utente.

Fiora effettua l'ordinaria e straordinaria manutenzione. Gestisce la Casina e ogni tipo di monitoraggio, quanto alla risorsa e altresì al funzionamento, segnalando al Comune eventuali guasti sulla linea elettrica e su quanto di competenza del medesimo Comune.

Fiora gestisce le connessioni necessarie al funzionamento degli impianti informativi e digitali installati nella Casina e a servizio di essa.

Fiora invia al Comune il Regolamento emesso dal Preposto HACCP e dal medesimo inviato alla AUSL.

Il detto Regolamento tempo per tempo viene affisso presso la Casina, dal detto Preposto. Il Comune si impegna a vigilare sul rispetto dei divieti in esso previsti e a segnalare qualsiasi evento rilevante.

3.3. Gestione rapporti in caso di eventi sopraggiunti - Le Parti si obbligano a comunicare qualsivoglia eventuale esigenza afferente alla Casina e il suo complessivo funzionamento e quindi ad individuare condivise intese e soluzioni, in qualsivoglia caso. Ove la Casina dovesse essere rimossa per ragioni afferenti al SII e /o quindi per impulso di Fiora, ne sarà data comunicazione formale con congruo anticipo, comunque, non inferiore a mesi 3 (tre). Il Comune libera Fiora da qualsivoglia obbligo ad oggetto i lavori di ripristino dell'area occupata dalla Casina. Ove il Comune necessitasse di destinare l'area concessa a titolo gratuito, ad altri scopi, Il medesimo dovrà darne comunicazione formale a Fiora con congruo anticipo, comunque, non inferiore a mesi 6 (sei), con spese di eventuale rimozione a carico del medesimo Comune, liberando Fiora dai lavori di ripristino della ridetta area. Le Parti si impegnano a condividere modalità e tempi. Con la rimozione della Casina, la presente Convenzione si risolve ipso iure, ferme rimanendo le obbligazioni rispettivamente assunte da ciascuna delle parti con i terzi (es.utenze).

ART. 4 DURATA

Fermo rimanendo quanto previsto al precedente articolo, le Parti dichiarano la consensuale risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui essa si rendesse necessaria o comunque obbligatoria e/o opportuna in coincidenza e/o per effetto del termine della Convenzione di Affidamento del SII, ad oggi fissata al 31.12.2031. Nel caso di risoluzione consensuale di cui sopra, le Parti assumono l'impegno a definire tra esse, al momento,

le modalità e quindi ogni impegno anche quanto agli oneri di rispettiva competenza afferenti e/o conseguenti alla risoluzione, sia nel caso di mantenimento del servizio erogato dalla Casina, sia in caso di interruzione del medesimo, con eventuale rimozione di essa. Rimane fermo che ciascuna Parte rimane obbligata nei confronti dei terzi per ogni e qualsivoglia rispettivo impegno assunto con essi, in relazione alla Casina e alla sua gestione (es: utenze).

Ove Fiora rilevasse una evidente ed oggettiva diseconomia con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Casina e/o altre eventualità, le Parti si impegnano ad intraprendere un confronto, ai fini delle dovute valutazioni e conseguenti azioni in merito. Le Parti si obbligano a comunicare qualsivoglia eventuale esigenza e/o proposta di modifica e/o integrazione e/o altro della presente Convenzione, con congruo anticipo e dettagliandone le motivazioni. Ciascuna Parte si obbliga pertanto a rendersi disponibile al confronto e ad ogni tipo di negoziazione per addivenire ad una comune intesa.

ART. 5 - Fornitura - Installazione - Gestione

Per la fornitura e l'installazione della Casina, come agli articoli che precedono, in forza e per effetto dell'attuazione del Decreto emesso dalla Regione Toscana, numero adozione 22817, del 22.10.2025 - in atti e al quale si rinvia - ad oggetto: "DGRT n.843/2025 - Impegno di spesa a favore dell' Autorità Idrica Toscana per attuazione di incentivazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità mediante la realizzazione di fontanelli/case dell'acqua" , nulla è dovuto dal Comune beneficiario.

Come sopra detto, le Casine rimangono di proprietà del Gestore, responsabile della gestione di esse, quanto a manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito delle competenze afferenti al servizio idrico integrato fornito nella Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone".

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Acquedotto del Fiora S.p.A. - Codice fiscale e partita I.V.A.: 00304790538; indirizzo: (58100) Grosseto, Via Mameli, 10 - **Responsabile della Protezione dei Dati**: E-mail: dpo@fiora.it - e il Comune - **Responsabile della Protezione dei Dati** Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana - referente, Avv. Flavio Corsinovi, info@corsinovimammana.it, nella loro qualità di Titolari del Trattamento, INFORMANO, rispettivamente che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di gestione del rapporto contrattuale. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Nell'effettuazione del trattamento dei dati personali, i Titolari assicurano l'osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al General Data Protection Regulation (GDPR). Nel rispetto di questa, tali dati saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure necessarie ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei medesimi dati, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I Titolari si impegnano ad adottare le misure appropriate per fornire tutte le informazioni necessarie al momento della raccolta dei dati personali, oltre a quelle idonee a consentire allo stesso interessato l'esercizio dei diritti relativi ai dati, quali il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione. I Titolari, altresì, garantiscono di obbligare i soggetti di cui si avvarranno al fine di erogare i servizi indicati dal presente documento all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 1 Titolari informano che potrà essere esercitato in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

ART. 7 - COMPLIANCE E ANTICORRUZIONE

Le parti dichiarano e garantiscono che lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, le parti si obbligano a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione rispettivamente adottati. L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte delle Parti si estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) nonché a quello dei subappaltatori e dei subcontraenti. Le parti si rendono disponibili a fornire ogni evidenza ed a ricevere audit specifici da parte delle funzioni di controllo interno di Fiora e del Comune, al fine di valutare l'efficacia delle misure anticorruzione adottate. Nessuno dei dipendenti delle Parti, e qualsiasi terza parte che agisca per loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tutta la Convenzione deve essere eseguita nel rigoroso rispetto delle norme etiche e della legislazione applicabili. I dipendenti delle Parti, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome, non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad alcuna delle Parti allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo decisionale. Ciò include pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione della presente Convenzione e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure supplementari. A tal fine il Comune dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da Fiora, disponibili sul sito internet www.fiora.it e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di Fiora, e di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di Fiora eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- al Fiora, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore.

Resta inteso, inoltre, che il Comune manleva Fiora da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Comune o di suoi eventuali collaboratori.

Resta inteso, inoltre, che Fiora manleva il COMUNE da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte di Fiora o di suoi eventuali collaboratori.

Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, Fiora e Comune potranno risolvere di diritto la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora le parti non adempiano correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo e nelle ipotesi di cui al punto 7.3 precedente, solo nei casi di accertata violazione con sentenza passata in giudicato.

Le parti assicurano che lo svolgimento di tutte le attività loro proprie avviene nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, dichiarano e garantiscono di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del richiamato Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., avendo dotato le proprie strutture aziendali di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 8 - PATTO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione di cui le stesse sono venute in possesso o a conoscenza, o comunque abbiano raccolto o trattato, nel corso della negoziazione che, per normativa, natura o altra circostanza, siano da reputare coperti da riservatezza. Ciascuna parte potrà rivelare e comunicare le informazioni laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'Autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'Autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo, restando quanto pattuito negli articoli che precedono, le Parti espressamente convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

1. violazioni della politica anticorruzione adottata dalle Parti;
2. pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dei soggetti che rappresentano le Parti (es. Dirigente, Responsabile del Procedimento) con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione della Convenzione presente, per uno dei reati corruttivi previsti dal Codice penale;
3. violazione normativa in materia Antitrust. In tali casi, le Parti possono procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456 Codice civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta alla parte inadempiente, da inviarsi mediante pec.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'attuazione della presente Convenzione ed i suoi allegati, fatto salvi i tentativi di conciliazione che le parti volessero porre in essere, sarà devoluta alla competenza dell'A.G., ai sensi di legge. Le Parti assumono l'impegno ad esperire prima del ricorso all'A.G. il tentativo bonario di risoluzione della controversia, in qualsiasi forma prevista e consentita oppure statuita quale condizione di procedibilità dalla legge.

ART. 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni/informazioni inerenti e/o connesse alla presente effettuate via mail/PEC o posta, sono così indirizzate:

se dirette al Comune: n. telefono. e-mail e pec pubblicate sul relativo sito web. se dirette a Fiora: PEC: protocollo@pec.fiora.it Le Parti si impegnano a fornire i riferimenti delle persone che rispettivamente vengono indicate quali referenti della gestione oggetto della presente Convenzione

ART. 12 - FIRME - SPESE

Le parti concordano che la conclusione della presente Convenzione avviene mediante sottoscrizione con firma digitale (estensione signed) e quindi inviato dal secondo firmatario, a mezzo PEC, all'altra Parte. Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono compensate tra le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 della Tariffa Parte I e 2 della Tariffa Parte II allegate al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

ART. 13 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti. Tutte le clausole sopra pattuite sono state negoziate tra le parti e quindi non sono soggette alla disciplina sulla vessatorietà delle clausole come prevista dall'art. 1341 e ss. c.c.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE (firma)

Per Acquedotto del Fiora Spa - dott. Arch. Sergio Rossi (firma)